



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38060 - VIA S.MARIA, 36
TEL 0464 411250 – FAX 0464 413427
P.IVA E COD.FISC. 00369340229
e-mail: info@comune.volano.tn.it



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

**BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI DELLA LOCAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DA LOCARE A CANONE
SOSTENIBILE.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i., e dell'articolo 2 del Regolamento di attuazione approvato con DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

DAL GIORNO 2 LUGLIO 2024 19 AGOSTO 2024

ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 19 AGOSTO 2024

di partecipazione al bando per la formazione delle graduatorie per tipologia di alloggio comunale da locare a canone sostenibile che si rendessero disponibili nel triennio di validità delle stesse.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere in locazione un alloggio a canone sostenibile è presentata dal soggetto richiedente:

- per il nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della stessa;

oppure

- per il nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio, se diverso da quello di appartenenza risultante all'anagrafe.

Il titolare dell'alloggio a canone sostenibile può presentare la domanda esclusivamente per il nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe al momento della presentazione della domanda stessa.

La presentazione della domanda è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. e dal suo Regolamento d'esecuzione. In particolare:

1. l'indicatore della condizione economico patrimoniale del nucleo familiare (ICEF) non può essere superiore al valore di **0,23** secondo quanto indicato nell'allegato 3), punto 1 del Regolamento comunale per la concessione di alloggi comunali;
 2. il richiedente deve possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
 3. il richiedente extracomunitario, deve essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o carta di soggiorno) ovvero di permesso di soggiorno e iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego o esercizio di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
 4. il richiedente deve avere residenza anagrafica in un comune della Provincia di Trento da almeno 3 anni o deve essere iscritto all'AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero) a seguito di emigrazione da un comune della Provincia di Trento, per un periodo complessivo di almeno 3 anni continuativi;
 5. assenza di condanna del richiedente, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia
-

di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di

commissariamento delle province”;

6. assenza di condanna in capo al richiedente e ai componenti del nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe, nei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale;
7. assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al richiedente o ai componenti del nucleo familiare di appartenenza risultante all'anagrafe e con riferimento al triennio precedente alla data di presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato.

L'alloggio è considerato adeguato se è dotato di servizi igienici interni all'appartamento e non è stato dichiarato inagibile dalla competente autorità.

Tale requisito non trova applicazione nel caso in cui i diritti sopracitati siano cessati per:

- esecuzione immobiliare;
- provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale.

Le seguenti categorie di soggetti possono presentare domanda di locazione alloggio anche in difetto dei requisiti come sotto descritto:

- il soggetto nel cui nucleo familiare è presente un componente con invalidità pari al 100 per cento, che necessita di cure continuative e specialistiche. La domanda è presentata presso l'Ente locale sul cui territorio è collocato il luogo di cura purché ubicato a più di 50 km dall'alloggio in proprietà, usufrutto o abitazione
- i “soggetti deboli” con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, possono presentare domanda di locazione ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari, o lo siano stati nel triennio precedente, di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

I requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda devono essere posseduti alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda e quindi al giorno 2 luglio 2024.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere in locazione un alloggio a canone sostenibile è presentata dal soggetto richiedente con riferimento al nucleo familiare destinatario dell'alloggio.

A pena di inammissibilità, la domanda, munita di marca da bollo di € 16,00, deve essere presentata facendo uso della modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

La modulistica potrà essere ritirata presso il Servizio U.R.P., Via S. Maria n. 36, o scaricata dal sito

internet www.comune.volano.tn.it.

Sempre a pena di inammissibilità la domanda va presentata **dal giorno 2 luglio 2024 al 19 agosto 2024** presso il Servizio Segreteria del Comune di Volano.

Il Servizio Segreteria è aperto nei seguenti orari:

- lunedì: 8,00 – 10,30
- martedì: 15.00 – 18.00
- giovedì: 10.00 – 12.30

La domanda, corredata da certificazione ICEF CANONE SOSTENIBILE aggiornata, potrà essere spedita anche a mezzo raccomandata a/r (farà fede il timbro apposto dall'Ufficio postale) allegando copia di un documento di identificazione in corso di validità del richiedente e marca da bollo da € 16,00.

GRADUATORIA

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e 2, del Regolamento comunale la graduatoria è formata con l'attribuzione di un punteggio calcolato secondo quanto previsto dall'allegato 3).

Il Comune approva la graduatoria redatta secondo i criteri previsti dal presente bando.

Il Comune pubblica l'avviso di avvenuta approvazione della graduatoria all'albo pretorio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande; l'avviso verrà anche trasmesso alla Comunità della Vallagarina perché ne dia adeguata pubblicità.

La graduatoria è esposta a libera visione presso la sede del Servizio Segreteria ed è pubblicata sul sito internet www.comune.volano.tn.it nelle modalità previste dalle vigenti normative.

La graduatoria produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione.

La graduatoria ha validità per un solo bando. In caso di mancata assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile le domande possono essere ripresentate.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento. In alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALLE DOMANDE.

Alle domande vengono attribuiti i punti secondo le seguenti modalità:

PUNTEGGIO PER LA CONDIZIONE ECONOMICA (E)

Il punteggio per la condizione economica è attribuito con i parametri della Tabella 1) in funzione

dell'indicatore ICEF posseduto dal nucleo familiare.

Tabella 1)

ICEF (fino a)	punteggio	ICEF (fino a)	punteggio	ICEF (fino a)	punteggio
0,0025	130	0,0800	99	0,1575	68
0,0050	129	0,0825	98	0,1600	67
0,0075	128	0,0850	97	0,1625	66
0,0100	127	0,0875	96	0,1650	65
0,0125	126	0,0900	95	0,1675	64
0,0150	125	0,0925	94	0,1700	63
0,0175	124	0,0950	93	0,1725	62
0,0200	123	0,0975	92	0,1750	61
0,0225	122	0,1000	91	0,1775	60
0,0250	121	0,1025	90	0,1800	59
0,0275	120	0,1050	89	0,1825	58
0,0300	119	0,1075	88	0,1850	57
0,0325	118	0,1100	87	0,1875	56
0,0350	117	0,1125	86	0,1900	55
0,0375	116	0,1150	85	0,1925	54
0,0400	115	0,1175	84	0,1950	53
0,0425	114	0,1200	83	0,1975	52
0,0450	113	0,1225	82	0,2000	51
0,0475	112	0,1250	81	0,2025	50
0,0500	111	0,1275	80	0,2050	49
0,0525	110	0,1300	79	0,2075	48
0,0550	109	0,1325	78	0,2100	47
0,0575	108	0,1350	77	0,2125	46
0,0600	107	0,1375	76	0,2150	45
0,0625	106	0,1400	75	0,2175	44
0,0650	105	0,1425	74	0,2200	43
0,0675	104	0,1450	73	0,2225	42
0,0700	103	0,1475	72	0,2250	41
0,0725	102	0,1500	71	0,2275	40
0,0750	101	0,1525	70	0,2300	39
0,0775	100	0,1550	69		

PUNTEGGIO PER LA CONDIZIONE FAMILIARE (F)

Il punteggio per la condizione familiare è attribuito sulla base dei seguenti elementi:

- a) **punti 0,50** per ogni punto percentuale di invalidità dei componenti il nucleo familiare (**fino ad un massimo di 50 punti**);
- b) **punti 15** per ogni minore presente nel nucleo familiare (**fino ad un massimo di 45**

punti);

- c) **punti 10** per i nuclei familiari composti da un soggetto maggiorenne con uno o più soggetti minori;
- d) **punti 5** (non cumulabili) per i nuclei familiari residenti:
 - 1. in un alloggio privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni.
 - 2. in luoghi impropriamente adibiti ad abitazione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda
 - 3. in alloggi inadeguati ad ospitare il nucleo familiare in quanto dotati di un numero di stanze da letto inferiore a quello minimo previsto All'allegato 2. Si intende per stanza da letto ogni vano finestrato, avente superficie minima di metri quadrati 8, ulteriore rispetto a quelli adibiti a servizi igienici, cucina e soggiorno:
- e) **punti 5** per i componenti che sono rientrati nel nucleo familiare da non più di due anni alla data di presentazione della domanda a seguito di permanenza per almeno sei mesi consecutivi in strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero o in strutture carcerarie (**fino ad un massimo di 10 punti**)
- f) **punti 5** per i nuclei familiari con uno o più soggetti minori in cui la coniuge o la convivente sia lavoratrice.

PUNTEGGIO PER LA CONDIZIONE LOCALIZZATIVA - LAVORATIVA (L)

Il punteggio per la condizione localizzativa – lavorativa è attribuito sulla base dei seguenti elementi:

- a) **punti 1** per ogni anno intero di residenza in provincia di Trento. Il punteggio è determinato con riferimento al componente del nucleo familiare avente la maggiore anzianità di residenza in provincia (**fino ad un massimo di 25 punti**);
- a bis) **punti 0,5** per ogni anno intero di residenza nel comune o nella comunità ove è ubicato l'alloggio. Il punteggio è determinato con riferimento al componente il nucleo familiare che ha maggiore anzianità di residenza nel comune o nella comunità (**fino ad un massimo di 10 punti**);
- b) **punti 1** per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di attività lavorativa svolta. Il punteggio è determinato con riferimento al componente il nucleo familiare che ha maggiore anzianità lavorativa. (**fino ad un massimo di 20 punti**). Ai fini della determinazione degli anni di attività lavorativa svolta sono considerati i periodi coperti dagli ammortizzatori sociali previsti in caso di sospensione del rapporto di lavoro.

Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda secondo l'ordine e i criteri di seguito riportati:

- a) nucleo familiare con ICEF inferiore;
- b) nucleo familiare con il componente con maggiore anzianità di residenza in Provincia Autonoma di Trento;
- c) ordine cronologico di presentazione.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Comporta l'esclusione dalla graduatoria:

1. qualsiasi dichiarazione non veritiera in sede di presentazione della domanda che comporti l'attribuzione di un punteggio non spettante;
2. la mancanza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla legge;
3. il soggetto richiedente ha rifiutato nei 2 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, un alloggio localizzato sul territorio del Comune di Volano;
4. il soggetto richiedente è insolvente, a qualunque titolo, nei confronti del Comune di Volano;
5. nei confronti del soggetto richiedente è stato adottato un provvedimento di revoca per i motivi di cui all'art. 9, comma 3, della Legge, ad eccezione di quelli previsti dalle lettere a) e b);
6. le modifiche del nucleo familiare, avvenute tra la data di presentazione della domanda e l'offerta dell'alloggio, diverse da:
 - a) morte di un componente,
 - b) nascita di figli dei componenti il nucleo familiare,
 - c) inclusione o esclusione del coniuge, convivente more uxorio del richiedente o di figli degli stessi.
7. il rifiuto dell'alloggio offerto.

LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO

Il contratto di locazione, di diritto privato, sarà sottoscritto tra il Comune di Volano, proprietario degli alloggi, ed il destinatario dell'alloggio.

L'alloggio è affidato a titolo di locazione fino all'adozione di un eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare ai sensi dell'art. 5, comma 5) – 5bis) della Legge.

La mancata stipulazione del contratto di locazione entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di autorizzazione, per cause imputabili al richiedente, comporta la perdita di validità ed efficacia dell'autorizzazione alla locazione e l'esclusione dalla graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), della Legge Provinciale n. 15/2005 e dell'articolo 12, comma 1, del suo Regolamento d'esecuzione, il nucleo familiare è tenuto ad occupare l'alloggio locato entro novanta giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione, fatta salva la possibilità per il Comune di prorogare detto termine, per particolari e giustificati motivi o per cause di forza maggiore.

La mancata occupazione entro il termine di novanta giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione per cause imputabili al locatario, comporta la revoca dell'autorizzazione alla locazione e l'esclusione dalla graduatoria.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in anni 4+4 rinnovabili. Ai sensi dell'articolo 40 del D.P.P. 17-75/Leg dd. 12/12/2011 e s.m. e i., alla scadenza hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per legge.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare verrà determinato secondo le modalità previste dall'allegato 4) del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7/11/2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della Legge Provinciale 13/11/1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciale in materia di edilizia abitativa) e rideterminato annualmente a seguito della verifica dei requisiti di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge Provinciale n. 15/2005, al suo Regolamento d'esecuzione ed al Regolamento per la concessione di alloggi comunali approvato con delibera consiliare n. 38 di data 01/12/2016.



Il Vicesegretario Comunale

Giusi Antonella La Spina

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).